

In merito agli adempimenti da osservare in presenza di un danno erariale, riconducibile ad una condotta illecita di un pubblico dipendente, si ritiene opportuno fornire, di seguito, alcune precisazioni per uniformare e rendere più spedita l'azione amministrativa nella "fase istruttoria" – generalmente di competenza degli Enti/Distaccamenti – del procedimento di accertamento di responsabilità (artt. 23 e segg. del RAU).

Per quanto riguarda l' "incidentistica stradale", tenuto conto della particolare complessità della materia, si rinvia all'annessa "guida" in cui sono sintetizzate le diverse procedure da seguire.

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

a. Denuncia di danno alla Procura Regionale della Corte dei Conti

La denuncia alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti di fatti "che diano luogo a responsabilità" è **atto obbligatorio** (art. 53 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 20 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) e compete al Comandante che, per immedesimazione organica, ha la rappresentanza esterna dell'Ente/Distaccamento (art. 24, comma 1, del RAU); essa deve contenere la descrizione del fatto (evidenziando il nesso di causalità tra il danno e il comportamento trasgressivo degli obblighi di servizio da parte del dipendente), l'importo determinato o determinabile del danno erariale e l'indicazione delle generalità e del domicilio del dipendente, autore presunto dell'evento.

La normativa vigente prescrive che la denuncia sia "immediata" (art. 53, comma 2, R.D. 12.07.1934, n. 1214) in quanto il termine prescrizione decorre dal momento in cui si è verificato il fatto dannoso (art. 2, comma 2, legge 20.01.1994 n. 20, sostituita dalla legge 20.12.1996, n. 639).

Purtuttavia, la "tempestività" della denuncia non deve essere intesa nel senso di "automatico" inoltro della denuncia stessa a ridosso dell'evento dannoso (c.d. "denuncia preliminare"), prima ancora che siano stati compiuti accertamenti amministrativi al riguardo.

Il requisito dell' "immediatezza" infatti non esclude che la denuncia debba essere anche "completa", cioè che debba contenere tutti quegli elementi utili alla Magistratura contabile per poter dare corso all'azione di giudizio di propria competenza.

b. Costituzione in mora del (presunto) responsabile del danno erariale

Contemporaneamente alla denuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti, il Comandante deve procedere alla “costituzione in mora” del presunto responsabile del danno erariale qualora lo consentano gli elementi soggettivi ed oggettivi del fatto e sia accertato il nesso di causalità tra condotta “illecita” ed evento dannoso.

Negli altri casi la “costituzione in mora” dovrà essere effettuata sulla base dei risultati dell’inchiesta amministrativa, tenendo comunque presenti i termini prescrizionali.

La “costituzione in mora” è provvedimento ricettizio, ma, in quanto atto strumentale al procedimento di accertamento di responsabilità, non è impugnabile da parte del destinatario.

Particolare attenzione deve essere prestata al termine prescrizionale in quanto l’omessa costituzione in mora, ovvero il suo mancato rinnovo, impedisce all’Amministrazione di esercitare nei confronti del responsabile l’azione di risarcimento, con conseguente “responsabilità amministrativa” a carico del Comandante.

c. Commissione d’inchiesta amministrativa

Come noto, nel caso di evento dannoso di valore superiore a € 309,87 deve essere nominata una Commissione d’inchiesta amministrativa (art. 24, comma 2, del RAU).

L’inchiesta, condotta secondo la procedura indicata al par. 7 del Libro II delle IAC, si deve concludere con un “parere” (espresso, rispettivamente, dai membri della Commissione d’inchiesta, dal Comandante dell’Ente/Distaccamento e dal Comandante dell’Ente sovraordinato) riguardo alla “causa” dell’evento (nel caso sia imputabile alla condotta “illecita” di un agente, dovrà essere indicato anche il grado di responsabilità: *dolo/colpa grave/colpa lieve*).

L’art. 1, comma 1, della legge 14.01.1994, n. 20, ha introdotto nella legislazione una rilevante novità limitando ai soli casi di “dolo o colpa grave” i comportamenti che danno luogo alla *responsabilità patrimoniale* e quindi all’azione risarcitoria.

Bisogna, purtuttavia, segnalare che il concetto di "colpa grave" è di difficile definizione preventiva e teorica.

La Corte dei Conti ha più volte precisato che per "colpa grave" deve intendersi la mancata osservanza di quel minimo livello di diligenza richiesto dalle mansioni esercitate

Conclusa l'inchiesta amministrativa, "**il fascicolo istruttorio**", in originale o in copia autenticata, sarà trasmesso alla stessa Procura Regionale della Corte dei Conti, già destinataria della denuncia iniziale, per il giudizio di responsabilità e, tramite via gerarchica, alla **Direzione di Amministrazione Distaccata Nord/Sud**, territorialmente competente, per la definizione del procedimento amministrativo (art. 29 del RAU).

IL DIRETTORE
Brig. Gen. Ugo FOCILLO

